

**EMENDAMENTI 001-029**

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

**Relazione**

**David-Maria Sassoli**

**A7-0098/2014**

Aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea

Proposta di regolamento (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD))

---

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È **necessario** che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato nel regolamentare le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili e di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione.

*Emendamento*

(2) L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È **opportuno** che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato, **evitando i conflitti di interesse**, nel regolamentare le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili, **della sostenibilità climatica e ambientale, nonché** di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione.

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis)** *Prima di adottare un atto delegato, è opportuno che la Commissione consulti l'Agenzia e gli esperti degli Stati con diritto di voto rappresentati nel consiglio di amministrazione. Essa dovrebbe tenere conto del parere espresso da tali organi consultivi e astenersi dall'adottare l'atto delegato qualora la maggioranza degli esperti e l'Agenzia abbiano sollevato obiezioni.*

*Motivazione*

*Questa disposizione consente un controllo più rigoroso della delega conferita dal Parlamento europeo alla Commissione e fornisce garanzie sull'accettabilità tecnica degli atti delegati adottati.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 ter)** *Per facilitare ulteriormente la creazione di un quadro normativo basato sul rischio, proporzionato e sostenibile, è opportuno che la Commissione svolga una nuova analisi della necessità di adeguare il regolamento (CE) n. 216/2008 in funzione dei nuovi sviluppi.*

*Motivazione*

*Questa misura consentirà un migliore processo legislativo in caso di riesame del regolamento.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 quater)** *In quanto fulcro del sistema aeronautico dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo guida anche nell'ambito della strategia esterna*

*dell'Unione in materia di aviazione. In particolare, allo scopo di realizzare uno degli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia dovrebbe, in stretta cooperazione con la Commissione, dare un contributo di grande importanza al fine di esportare le norme dell'Unione nel settore dell'aviazione e di promuovere la circolazione in tutto il mondo dei prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione, così da favorire il loro accesso a nuovi mercati in crescita.*

*Motivazione*

*Occorre rafforzare il ruolo internazionale dell'Agenzia.*

#### **Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 quinquies) La concessione di certificati e approvazioni e la fornitura di altri servizi svolgono un ruolo essenziale nella prestazione di servizi al settore da parte dell'Agenzia, e pertanto dovrebbero contribuire alla competitività del settore aeronautico dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di rispondere alla domanda del mercato, che può fluttuare. Pertanto, il numero di membri del personale il cui costo è finanziato con le entrate derivanti da diritti o oneri dovrebbe essere adattabile e non essere fissato nella tabella dell'organico.*

*Motivazione*

*È necessario che l'Agenzia mantenga una reale flessibilità per quanto riguarda la gestione del personale che lavora per la sua attività fortemente legata alle richieste del mercato.*

#### **Emendamento 6**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3 sexies (nuovo)**

*(3 sexies) Il presente regolamento è volto ad adempiere l'obbligo stabilito all'articolo 65 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 eliminando le sovrapposizioni tra il regolamento (CE) n. 549/2004 e il regolamento (CE) n. 216/2008, adeguando il primo al secondo e assicurando una chiara ripartizione dei compiti tra la Commissione, l'Agenzia ed Eurocontrol, in modo che la Commissione si concentri sulla regolamentazione economica e tecnica, l'Agenzia operi come suo agente per la redazione e la supervisione della regolamentazione tecnica ed Eurocontrol si concentri sui compiti operativi, in particolare quelli relativi al concetto di gestore della rete a norma del regolamento (CE) n. 550/2004, in virtù del quale è stato istituito un sistema comune di tariffazione di rotta per i servizi di navigazione aerea, compresa la sorveglianza, al fine di ottenere maggiore trasparenza ed efficacia dei costi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. In tale contesto, e con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi delle attività di sorveglianza degli ATM/ANS, è inoltre necessario modificare l'attuale sistema di tariffazione di rotta così da coprire in modo opportuno le competenze dell'Agenzia in materia di sorveglianza degli ATM/ANS. Tale modifica garantirà che l'Agenzia abbia le risorse necessarie per svolgere i compiti di controllo della sicurezza che le sono conferiti dall'approccio sistemico globale dell'Unione in materia di sicurezza aerea, contribuirà a rendere più trasparente, più efficiente sotto il profilo dei costi e più efficace la prestazione dei servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo che finanziano il sistema, e incentiverà la fornitura di un servizio integrato.*

## Motivazione

*È opportuno menzionare chiaramente il principio dell'adeguatezza delle risorse finanziarie in funzione del nuovo ruolo svolto dall'Agenzia per quanto riguarda i compiti di controllo della sicurezza degli ATM/ANS.*

### Emendamento 7

#### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Al fine di assicurare l'interoperabilità delle tecnologie utilizzate nel mondo intero, è opportuno che la Commissione e l'Agenzia promuovano un approccio coordinato a livello internazionale degli interventi di standardizzazione avviati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.*

### Emendamento 8

#### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) È *necessario* adattare determinati principi riguardanti la governance e il funzionamento *dell'Agenzia* alla dichiarazione congiunta sulle agenzie *UE decentrate* approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012.

(6) *Sulla base di un'analisi caso per caso, e tenendo conto della natura specifica dell'Agenzia, è opportuno* adattare determinati principi riguardanti la *sua* governance e il *suo* funzionamento alla dichiarazione congiunta sulle agenzie *decentrate dell'Unione* approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012. *In particolare, la composizione del comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza dell'aviazione nei diversi Stati membri e garantire un'adeguata rappresentanza delle necessarie competenze.*

## Motivazione

*Per le sue attuali dimensioni, le sue missioni e il suo ruolo di caposaldo del sistema della sicurezza aerea in Europa, l'Agenzia ha una specificità unica. Il criterio dell'analisi caso per*

*caso permette di non seguire sempre tutti gli adattamenti raccomandati nella dichiarazione congiunta. In tale accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea si afferma che nel riformare la governance e il funzionamento delle agenzie si deve tener conto delle specificità di ciascuna di esse.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera a**

Regolamento (CE) n. 216/2008

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h**

##### *Testo della Commissione*

h) regolamentare l'aviazione civile in modo da promuoverne meglio sviluppo, prestazioni, interoperabilità e **sicurezza** in modo proporzionato alla natura di ciascuna attività particolare.

##### *Emendamento*

h) regolamentare l'aviazione civile in modo da promuoverne meglio **sicurezza**, sviluppo **sostenibile**, prestazioni, interoperabilità, **protezione del clima**, **compatibilità ambientale** e **risparmio energetico**, in modo proporzionato alla natura di ciascuna attività particolare.

##### *Motivazione*

*La sicurezza aerea dovrebbe rimanere la missione prioritaria dell'Agenzia, anche se si accetta che essa sia responsabile di missioni supplementari. Per questo motivo, è opportuno che la parola "sicurezza" figuri al primo posto nell'elenco di voci menzionate.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 17 – lettera f**

Regolamento (CE) n. 216/2008

#### **Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 2 - lettera h**

##### *Testo della Commissione*

f) al paragrafo 7 è **aggiunto il** seguente **comma**:

##### *Emendamento*

f) al paragrafo 7, **il secondo comma** è **sostituito dal** seguente:

*(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:IT:HTML>)*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 18**

Regolamento (CE) n. 216/2008

#### **Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo in vigore*

"3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma della legislazione nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1."

*Emendamento*

"3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma **del diritto dell'Unione e** della legislazione nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1."

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:IT:HTML>)

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 20 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

"Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo **della sicurezza** dell'aviazione, l'Agenzia:

*Emendamento*

"Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo dell'aviazione **civile, e in particolare la sua sicurezza**, l'Agenzia:

*Motivazione*

*Nonostante le modifiche e i nuovi compiti aggiuntivi, la sicurezza resta la missione principale dell'Agenzia. È opportuno sottolinearlo.*

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 20 – lettera c bis (nuova)**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c bis) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:**

**"g) in conformità dell'articolo 2, promuove a livello internazionale le norme e le regole dell'Unione nel settore dell'aviazione instaurando l'opportuna cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, e in tal modo promuove la circolazione dei**

*prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione allo scopo di favorire il loro accesso a nuovi mercati in crescita in tutto il mondo."*

*Motivazione*

*Il ruolo internazionale dell'Agenzia è essenziale e va rafforzato.*

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori *pratiche* nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali nel settore aeronautico, *e* del progresso scientifico e tecnico.

*Emendamento*

Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori *prassi* nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali nel settore aeronautico, del progresso scientifico e tecnico *e del piano generale ATM*.

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 29 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia per gli anni successivi; *tale programma* di lavoro *è adottato* nel rispetto della procedura annuale di bilancio e del programma legislativo *dell'Unione europea* nei settori pertinenti della sicurezza aerea; il parere della Commissione è accluso ai programmi di lavoro;

*Emendamento*

c) entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro annuale e quello pluriennale dell'Agenzia per *l'anno o* gli anni successivi; *tali programmi* di lavoro *sono adottati* nel rispetto della procedura annuale di bilancio *dell'Unione* e del *suo* programma legislativo nei settori pertinenti della sicurezza aerea; il parere della Commissione è accluso ai programmi di lavoro;

*Motivazione*

*(La motivazione non concerne la versione italiana)*



## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 29 – lettera e

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

#### *Emendamento*

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione **adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri**, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

#### *Motivazione*

*La decisione di sospendere i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli da lui subdelegati ha conseguenze rilevanti per il funzionamento dell'Agenzia e richiede pertanto l'accordo di più della metà dei membri del consiglio di amministrazione.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 31 – trattino 1

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 37 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

– i termini "maggioranza di due terzi" sono sostituiti da "maggioranza **semplice**".

#### *Emendamento*

– i termini "maggioranza di due terzi" sono sostituiti da "maggioranza **assoluta**".

#### *Motivazione*

*In linea con il punto 13 della dichiarazione congiunta.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 32

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 37 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

"Articolo 37 bis

Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
  - a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione
  - b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
  - c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 38, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere **determinate** decisioni provvisorie **a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la** sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e su questioni in materia di bilancio.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri **tre** membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.

*Emendamento*

"Articolo 37 bis

Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
  - a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
  - b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
  - c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 38, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie **sulla** sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e su questioni in materia di bilancio. **Tali decisioni sono adottate alla maggioranza di cinque membri su sette del comitato esecutivo. Esse sono deferite, senza indugio, alla riunione immediatamente successiva del consiglio di amministrazione e possono essere revocate da quest'ultimo a maggioranza assoluta.**
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri **cinque** membri nominati dal consiglio di amministrazione **per un periodo di due anni** tra i suoi membri aventi diritto di voto. **Il mandato dei cinque membri nominati dal consiglio**

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. La durata del mandato *dei membri* del comitato esecutivo coincide con la durata del mandato *dei membri* del consiglio di amministrazione. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo."

*di amministrazione può essere rinnovato un numero illimitato di volte.* Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. La durata del mandato *del presidente* del comitato esecutivo coincide con la durata del *suo* mandato *in quanto presidente* del consiglio di amministrazione. *La durata del mandato del rappresentante della Commissione coincide con la durata del suo mandato all'interno del consiglio di amministrazione.* La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri *o del direttore esecutivo.*

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo."

#### *Motivazione*

*È importante garantire l'apertura e la trasparenza per ogni Stato membro quando le decisioni sono prese in seno al consiglio di amministrazione dell'EASA. Tutti gli Stati membri hanno delegato compiti all'Agenzia al fine di adempiere ai propri obblighi in quanto firmatari della Convenzione di Chicago e devono potersi assicurare che tali obblighi nell'ambito dell'ICAO siano soddisfatti in modo efficace ed efficiente. Tale assicurazione sarebbe difficile da ottenere attraverso un comitato esecutivo eletto.*

#### **Emendamento 19**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 35**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 2 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione **può essere invitato a rendere** una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e **a rispondere** alle

#### *Emendamento*

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione **rende** una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e **risponde** alle domande dei membri di tale

domande dei membri di tale commissione. commissione.

#### *Motivazione*

*In considerazione del ruolo di colegislatore e di autorità di bilancio rivestito dal Parlamento europeo, la dichiarazione e lo scambio di opinioni con la commissione competente devono avere luogo.*

### **Emendamento 20**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 35**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. **Entro la fine** di tale periodo, la Commissione **effettua** una valutazione **che tiene conto** dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

#### *Emendamento*

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. **A metà** di tale periodo, la Commissione **elabora una relazione contenente** una valutazione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. **La Commissione presenta tale relazione di valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo.**

### **Emendamento 21**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 35**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo **può essere invitato a rendere** una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e **a rispondere** alle domande dei membri di tale commissione.

#### *Emendamento*

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo **rende** una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e **risponde** alle domande dei membri di tale commissione.

#### *Motivazione*

*In considerazione del ruolo di colegislatore e di autorità di bilancio rivestito dal Parlamento*

europeo, la dichiarazione e lo scambio di opinioni con la commissione competente devono avere luogo.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 35**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 ter – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. **Uno o più** vice **direttori esecutivi** possono assistere il direttore esecutivo.

1. **Un** vice **direttore esecutivo** assiste il direttore esecutivo.

*Motivazione*

*L'organizzazione dell'Agenzia non giustifica un numero illimitato di vice direttori esecutivi.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 41**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

"f) **i diritti versati** a norma **dell'articolo 13** del regolamento (UE) n. [regolamento **SESJ**] per i **relativi** compiti **dell'autorità** ATM/ANS."

"f) **le tariffe** a norma del regolamento (UE) n. **391/2013 pertinenti** per i compiti **di sorveglianza** ATM/ANS **svolti dall'Agenzia.**"

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 41**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f bis) sovvenzioni.**

*Motivazione*

*Questo permetterà all'Agenzia di ricevere sovvenzioni in conformità dell'articolo 7 del nuovo regolamento finanziario quadro. Tali sovvenzioni costituiscono una parte indispensabile del bilancio dell'Agenzia, consentendole di realizzare vari progetti connessi con la sicurezza aerea, soprattutto in collaborazione con paesi terzi.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 61 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(41 bis) È inserito l'articolo seguente:*

#### *"Articolo 61 bis*

##### *Conflitti di interessi*

*1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento della loro entrata in servizio e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. Anche i membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e della commissione di ricorso rendono tali dichiarazioni, che sono pubbliche, così come il loro curriculum vitae. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri degli organismi di cui all'articolo 42 nonché degli esperti esterni e interni.*

*2. Il consiglio di amministrazione attua una politica tesa a gestire ed evitare i conflitti di interessi, che include almeno:*

*a) i principi per la gestione e la verifica delle dichiarazioni di interesse, incluse le regole per renderle pubbliche tenuto conto dell'articolo 77;*

*b) i requisiti obbligatori di formazione in materia di conflitti di interessi per il personale dell'Agenzia e gli esperti nazionali distaccati;*

*c) le norme in materia di donativi e inviti;*

*d) le norme dettagliate in materia di*

*incompatibilità per il personale e i membri dell'Agenzia una volta cessato il loro rapporto di lavoro con l'Agenzia;*

*e) le norme di trasparenza per quanto attiene alle decisioni dell'Agenzia, inclusi i verbali dei consigli di amministrazione dell'Agenzia, che sono resi pubblici tenendo conto delle informazioni sensibili, riservate e commerciali; nonché*

*f) le sanzioni e gli altri meccanismi con cui salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia.*

*L'Agenzia tiene presente la necessità di mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze e competenze tecniche e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio a norma del presente regolamento."*

#### *Motivazione*

*L'emendamento fornisce la base giuridica affinché l'Agenzia applichi un insieme completo di norme per la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi. Gli organismi di gestione dell'Agenzia sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di tale politica, tenendo conto delle particolarità dell'Agenzia onde ottenere le migliori conoscenze tecniche nonché delle eventuali informazioni sensibili, riservate e commerciali che potrebbero essere interessate.*

#### **Emendamento 26**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 43 – lettera d bis (nuova)**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 64 – paragrafo 6 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"6. Il numero di membri del personale il cui costo è finanziato con le entrate derivanti da diritti e oneri può fluttuare in funzione della domanda di mercato di certificati, approvazioni e altri servizi."*

## Motivazione

*È necessario che l'Agenzia mantenga una reale flessibilità per quanto riguarda la gestione del personale che lavora per l'attività fortemente legata alle richieste del mercato.*

### Emendamento 27

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 46

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 65 ter – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **La delega di potere** di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 5, all'articolo 8 ter, paragrafo 6, all'articolo 8 quater, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 64, paragrafo 1, **può essere conferita** alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato**.

#### *Emendamento*

2. **Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 5, all'articolo 8 ter, paragrafo 6, all'articolo 8 quater, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 64, paragrafo 1, **è conferito** alla Commissione per un periodo di **cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

## Motivazione

*Questa disposizione consente un controllo più rigoroso della delega conferita dal Parlamento europeo alla Commissione.*

### Emendamento 28

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 46 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 65 quinquies (nuovo)



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(46 bis) È inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 65 quinquies**

**Relazione della Commissione**

**Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2015, in vista di ulteriori sviluppi riguardo alla creazione di un quadro di sicurezza basato sul rischio, proporzionato e sostenibile."**

*Motivazione*

*Questa misura permette una migliore qualità del processo di legislativo.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 49**

Regolamento (CE) n. 216/2008

Allegato V – punto 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'organizzazione e il personale preposto a compiti di certificazione e verifica devono svolgere le loro mansioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare **il** loro **giudizio** o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione o verifica.

2. L'organizzazione e il personale preposto a compiti di certificazione e verifica devono svolgere le loro mansioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare **le** loro **decisioni** o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione o verifica.